



Comune di Sant'Elpidio A Mare
Area 3 Servizi alla persona
Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) presso il comune di Sant'Elpidio A Mare. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1 dell'art. 20-quater della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii.
- c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Sant'Elpidio A Mare;
- d) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies; in particolare, il richiedente la prestazione sociale agevolata è tenuto a dichiarare il patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all'estero nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e conseguentemente il possesso di tale requisito si desume mediante produzione di conforme certificato ISEE. Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie coperta calpestabile non inferiore ai seguenti valori:
 - mq 30 per nucleo familiare composto da una persona
 - mq 45 per nucleo familiare composto da due persone
 - mq 54 per nucleo familiare composto da tre persone
 - mq 63 per nucleo familiare composto da quattro persone
 - mq 80 per nucleo familiare composto da cinque persone
 - mq 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone;
- e) avere un reddito del nucleo familiare, definito mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2022 non superiore ad € 12.202,00 (limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica con Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione n.

3/UPT del 17/01/2022). Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (€ 14.642,40) Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

- f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

La nozione di nucleo familiare si desume dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni sociali agevolate, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. m) Cost.

Il **nucleo familiare** è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i:

- non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Non sono attribuiti punteggi in relazione ai membri del nucleo familiare che non hanno maturato il biennio di convivenza anagrafica. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.
- qualora un componente di un medesimo nucleo familiare intenda costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al proprio nucleo originario, l'ISEE da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di appartenenza comprensivo pertanto dei membri che lo compongono. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, alle lettere a), b), c), d), e), g), h) del vigente regolamento comunale è accertato e determinato valutando la composizione del nucleo autonomo dichiarato in sede di presentazione della domanda;

- g) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
- h) I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (art. 5 L. 80/2014).
- i) I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere e) e g) del comma 1, art. 5 del vigente regolamento comunale, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve recare **marca da bollo dell'importo di € 16,00**, e deve essere presentata **utilizzando ESCLUSIVAMENTE** gli appositi moduli:

- **forniti gratuitamente e disponibili presso la portineria – piano secondo Sede Municipale Servizi Sociali Piazzale Marconi 14/F Sant'Elpidio A Mare;**
- **disponibili sul sito internet del Comune – www.santelpidioamare.it – sezione Accesso ai servizi sociali;**

corredata dai documenti richiesti TASSATIVAMENTE nel modello di domanda e da quelli necessari per il riconoscimento di particolari punteggi.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione, sottoscritte dal richiedente nei modi di legge, dovranno essere complete e rese in modo tale da consentire chiaramente l'individuazione dei requisiti posseduti. La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del dichiarante, in assenza di sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, danno luogo ad esclusione. Alla domanda è allegata la documentazione specificatamente richiesta per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive possedute.

TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2022

La domanda deve essere **consegnata a mano** al Settore Servizi Sociali (presso i servizi sociali del Comune di Sant'Elpidio A Mare Piazzale Marconi 14/F), che rilascia attestazione di ricevuta.

LA CONSEGNA DEVE ESSERE FATTA TASSATIVAMENTE DAL LUNEDÌ AL SABATO (ESCLUSO IL GIOVEDÌ) DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12.30, **PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE TELEFONICAMENTE CHIAMANDO IL NUMERO 0734-8196382**

La consegna delle domande sarà possibile dal 01/07/2022 entro e non oltre il 31/08/2022

Per i ***solii cittadini italiani residenti all'estero*** il suddetto termine è aumentato di 15 giorni e, quindi, esclusivamente in tale caso, la scadenza è il 15/09/2022.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - GRADUATORIA PROVVISORIA - GRADUATORIA DEFINITIVA

L'**istruttoria** è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del Regolamento comunale vigente. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o i chiarimenti necessari riguardo alla domanda fissando un termine perentorio di 15 gg per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera Raccomandata A.R. o dalla data di consegna del messaggio di posta elettronica certificata personale.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio. Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di una apposita Commissione.

In fase di istruttoria delle domande nonché ai fini della formazione della graduatoria, potranno essere svolti accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti.

La **graduatoria provvisoria** è pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito e la posizione nella graduatoria, l'eventuale documentazione mancante, i modi e i termini –non superiori a quindici giorni- per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nel termine massimo di 15 giorni.

La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la **graduatoria definitiva**, la quale verrà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva approvata costituirà provvedimento definitivo e avrà **validità per due anni** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio; scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente, salvo possibilità di proroga stabilite dalla Regione Marche.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno eventualmente disponibili saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. nel Comune di S.Elpidio A Mare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 07/04/2022.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 20 quaterdecies della L.R. n° 36/2005 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n° 36/2005 e s.m.i. e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di S.Elpidio a Mare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/04/2022.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Essi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti ai bandi di ERP sovvenzionata e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici/Autorità/Uffici Finanziari coinvolti, ancorché in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii..

In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà esser portato a conoscenza della natura del conferimento e di ogni altra informazione prescritta dalle suddette normative.

N.B. Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende inviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da utilizzare è esclusivamente il seguente: protocollo@pec.santelpidioamare.it

**Il Responsabile Area 3
Area Servizi alla persona**

Dott.ssa Lorella Paniccià